

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1594 DEL 29/09/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 23-BIS, COMMA 1, ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ALICE BUSSOLARO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1648/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 68583 di protocollo del 10 agosto 2023 la dott.ssa Alice BUSSOLARO dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di collaboratore amministrativo professionale assegnata all'unità operativa complessa del provveditorato, economato e gestione della logistica, ha chiesto di poter fruire di un periodo di aspettativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro, a seguito di offerta di un impiego a tempo indeterminato presso un'azienda di servizi pubblici costituita in forma di società per azioni;
- con successiva nota n. 77924 di protocollo del 15 settembre 2023, la dipendente ha precisato che l'assunzione presso il nuovo datore di lavoro è prevista il giorno 6 novembre 2023, allegando a tal fine una dichiarazione di conferma della società interessata;
- il Direttore dell'unità operativa complessa di afferenza della dipendente ha espresso il parere favorevole alla concessione dell'aspettativa, limitatamente al periodo di tre mesi di assenza dal lavoro, ritenuta compatibile con le esigenze organizzative dell'ufficio;
- è stato altresì acquisito il parere favorevole espresso al riguardo dal Direttore amministrativo.

Considerato che:

- l'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che in deroga alle ordinarie incompatibilità derivanti dal rapporto di pubblico impiego *"i dipendenti delle pubbliche amministrazioni [...] sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale"*;
- i successivi commi 5 e 6 del citato articolo 23-bis precisano – da un lato - che l'aspettativa non può essere concessa al fine di svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità e che – dall'altro lato – non può essere concessa ai dipendenti che nei due anni precedenti sono stati addetti a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, hanno stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività; nei due anni successivi, il dipendente che ha fruito dell'aspettativa non può essere adibito alle medesime mansioni di vigilanza, controllo, espressione di pareri o stipula di contratti.

Dato atto che:

- l'aspettativa è senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio;
- dal collocamento in aspettativa non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
- per la gestione degli istituti connessi al contratto di lavoro si richiamano le disposizioni dell'articolo 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001;
- il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di altri periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia né di aspettative connesse alla conservazione del posto di lavoro in concomitanza dell'assunzione di altri incarichi, prima che siano decorsi almeno quattro mesi di servizio attivo;
- l'Azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci

giorni; il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa;

- nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di ripresa del servizio indicato dall'amministrazione, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso;
- per l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro conseguente al mancato rientro al termine dell'aspettativa, trova applicazione il divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle eventuali ferie, permessi e riposi non fruiti all'atto del collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge n. 7 agosto 2012, n. 135).

Visti e richiamati:

- l'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001;
- l'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022, che conferma l'applicazione delle clausole dei precedenti contratti collettivi che non sono state espressamente disapplicate, per quanto compatibili con la vigente legislazione,

per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta pervenuta dalla dipendente dott.ssa Alice BUSSOLARO in premessa indicata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di concedere alla dott.ssa Alice BUSSOLARO, collaboratore amministrativo professionale, un periodo di aspettativa – senza assegni e senza decorrenza di anzianità di servizio – ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a fronte delle esigenze connesse all'assunzione di un nuovo impiego a tempo indeterminato presso un'azienda di servizi pubblici costituita in forma di società per azioni;
2. di precisare che l'aspettativa ha decorrenza dal 6 novembre 2023 con durata massima di tre mesi non rinnovabile, e pertanto fino al 5 febbraio 2024 (compreso) e che per il periodo di aspettativa trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le clausole contrattuali previste all'articolo 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 richiamate nella motivazione del provvedimento;
3. di precisare inoltre che la dipendente è esonerata dal termine di preavviso nel caso di mancato rientro al termine del periodo di aspettativa e che per l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro conseguente al mancato rientro al termine dell'aspettativa, trova applicazione il divieto di

corresponsione di indennità economiche sostitutive delle eventuali ferie, permessi e riposi non fruiti all'atto del collocamento in aspettativa;

4. di delegare l'esecuzione del provvedimento all'unità operativa complessa "Gestione risorse umane";
5. di dare atto che dall'adozione del provvedimento di concessione dell'aspettativa non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.